

Circolare n. 19/2012

Lanceno, 04 Settembre 2012



Legale - Fiscale - Societario

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dallo scorso 2.7.2012 le imprese / lavoratori autonomi possono compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti vantati:

- 1) per somministrazioni, forniture e appalti;
- 2) nei confronti delle Regioni, Enti locali ed Enti del SSN;
- 3) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

A tal fine è necessario che il creditore acquisisca dal debitore un'apposita certificazione attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.



Oltre alla compensazione, è altresì consentita la cessione dei predetti crediti ad una banca / intermediario finanziario.

Va evidenziato che rientrano tra gli Enti del SSN nei cui confronti i soggetti che effettuano somministrazioni / prestazioni / appalti possono vantare crediti compensabili:

- 1) le aziende sanitarie locali (ASL);
- 2) le aziende ospedaliere;
- 3) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
- 4) le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN;
- 5) gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93, ossia che svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI

I crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono utilizzabili per la compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti:

- 1) di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ossia cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi nonché atti di addebito dell'INPS;
- 2) notificati entro il 30.4.2012;

relativi a:

1. tributi erariali, regionali e locali;
2. contributi assistenziali e previdenziali;
3. premi INAIL;
4. altre entrate spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione.



Sono compensabili anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione nonché le imposte relative ad accertamenti esecutivi.

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

Per poter accedere alla compensazione, l'impresa / lavoratore autonomo deve innanzitutto presentare all'Agente della riscossione la certificazione rilasciata dalla Regione / Ente debitore.

L'Agente della riscossione:

- trattiene l'originale della certificazione e rilascia una copia della stessa al creditore;
- entro 3 giorni lavorativi verifica l'esistenza e la validità della certificazione, mediante specifica richiesta all'Amministrazione debitrice. Quest'ultima, entro 10 giorni, comunica l'esito della verifica all'Agente della riscossione che provvede ad informare il soggetto titolare del credito "commerciale".

In caso di esito positivo, il creditore ritira presso l'Agente della riscossione l'attestazione dell'avvenuta compensazione.




Il credito "commerciale" residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo può essere utilizzato esclusivamente se la copia della certificazione è accompagnata dell'attestazione dell'avvenuta compensazione;

- entro 5 giorni lavorativi successivi, comunica l'avvenuta compensazione sia all'Ente debitore che a quello impositore;
- comunica al MEF, entro il giorno 10 di ogni mese, le compensazioni effettuate.

Va evidenziato che, l'art. 13-bis, DL n. 52/2012, in vigore dallo scorso 7.7.2012, ha esteso la compensazione anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.

COMPENSAZIONE CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CON SOMME ISCRITTE IN RUOLI E ATTI NOTIFICATI ENTRO IL 30.4.2012



CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Il creditore deve acquisire dall'Ente nei cui confronti vanta il credito un'apposita certificazione:

- ai fini della compensazione dello stesso con le somme iscritte a ruolo;
- per poter cedere il credito, pro soluto o pro solvendo, ad una banca o un intermediario finanziario ovvero ottenere un'anticipazione dello stesso. Con la certificazione l'Amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto.

CERTIFICAZIONE CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ai fini della **compensazione**
delle somme iscritte a ruolo

ai fini:

- della **cessione** ad una banca o intermediario finanziario
- di **ottenere un'anticipazione bancaria**

Per effetto del DL n. 52/2012, la certificazione:

- può essere utilizzata anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96;
- consente il rilascio immediato del DURC, purchè l'importo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sia di ammontare almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Tale disposizione sarà operativa soltanto a seguito dell'emanazione, da parte del MEF, di un apposito Decreto attuativo.

CARTE DI CREDITO AZIENDALI: I REQUISITI PER DEDURRE GLI ACQUISTI

La carta di credito è uno strumento consolidato per effettuare pagamenti. Se la carta di credito è "aziendale" occorre adottare codificati comportamenti per poter detrarre l'Iva e dedurre il costo dell'acquisto o della spesa. Il Ministero delle finanze con la Risoluzione 05/10/1985 prot. n. 727 ha fornito puntuali indicazioni che sono ad oggi ancora valide.

NON BASTA L'ESTRATTO CONTO DELLA CARTA DI CREDITO AI FINI FISCALI

Affinché gli acquisti effettuati mediante carta di credito, nell'ambito della attività della cooperativa, siano deducibili ai fini fiscali occorre che:

- 1) la carta di credito sia intestata alla cooperativa stessa, ancorchè il soggetto autorizzato che la utilizza sia un dipendente, un amministratore, ovvero un collaboratore coordinato e continuativo;
- 2) l'acquisto deve essere comunque documentato da fattura, ovvero da scontrino fiscale parlante (integrato con il codice fiscale), ovvero da ricevuta fiscale intestata. In presenza di scontrino parlante ovvero di ricevuta fiscale, occorre che sui medesimi sia specificata la tipologia dell'acquisto (quantità e descrizione del bene) per fornire all'Amministrazione Finanziaria la prova dell'inerenza dell'acquisto all'attività aziendale;
- 3) è bene ricordare che, tuttavia, al fine di poter detrarre l'Iva (ove la legge lo consenta) è indispensabile la fattura.

A tale proposito, si segnala che taluni commercianti, in conformità a specifici accordi contrattuali con la società di gestione della carta di credito, compilano prestabiliti moduli che trasmettono periodicamente al gestore della carta, ove indicano tutti gli estremi dell'acquisto, compresa la descrizione del bene o del servizio prestato. Il gestore della carta di credito sulla base di tali elementi fornisce nell'estratto conto periodico inviato al proprio cliente utilizzatore della carta di credito, il dettaglio di tutte le transazioni effettuate nel periodo.

Tale comportamento, seppure può essere d'aiuto al reparto contabile al fine di imputare correttamente l'acquisto alla specifica voce di costo, in base a quanto chiarito dalla predetta Risoluzione n. 727/85 è documento idoneo per dedurre il costo, ma non per detrarre l'Iva.

L'ACQUISTO DI CARBURANTE CON IL SISTEMA CD "NETTING"

Il Ministero delle finanze, con numerosi interventi di prassi (risoluzione ministeriale 17 febbraio 1989, n. 571647 e n. 570767, risoluzione 4 luglio 1996, n. 106/E, circolare n. 205 del 12 agosto 1998) ha fornito chiarimenti con riferimento al caso specifico dell'acquisto (sostanzialmente aziendale) di carburante per autotrazione mediante speciali carte di credito. L'Amministrazione Finanziaria ha fatto presente che è possibile sostituire la carta carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l'utilizzo di un'apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione.

In particolare il caso affrontato è quello di una società petrolifera che stipula con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell'impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, ad eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società (per quel che a noi interessa, con le cooperative) aderenti al sistema delle tessere magnetiche che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.

Pertanto, l'attività di rifornimento di carburante si scinde in due operazioni distinte:

- 1) somministrazioni continuative del gestore distributore comodatario alle società petrolifere;
- 2) somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla fornitura di carburante (i.e, la cooperativa).

Nel rapporto tra gestore distributore e società petrolifera il primo emette nei confronti di quest'ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante.

La società petrolifera, a sua volta, emette fattura nei confronti della società (ossia la cooperativa) che fruisce della somministrazione nei termini previsti dal secondo comma lett. a) dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l'utilizzo delle carte magnetiche.

Gli utilizzatori dei veicoli sociali (dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi) devono comunque compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi (cfr. Circ. n. 205/1998). Tuttavia si ritiene che tale documento possa non essere compilato nel caso in cui sia possibile digitare il numero dei chilometri percorsi all'atto del rifornimento (come avviene nella maggior parte dei casi) e tale indicazione venga riportata nella fattura della società petrolifera; pertanto il documento mensile può essere sostituito dalla fattura ricevuta dalla società petrolifera se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo (oltre alla targa del veicolo, quantità erogazione carburante, ecc.). Forse il Ministero aveva supposto che questi dati non fossero inseriti nella fattura della società petrolifera.

In questi casi, non si applica il divieto di fatturazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 444 del 1997) e la fattura è documento pienamente idoneo per detrarre l'Iva e per dedurre il costo (nei limiti previsti dalla rispettive normative).

Tale modalità di acquisto di carburante presenta numerosi vantaggi:

- consente il rifornimento da parte dei vari utilizzatori, ognuno dotato di una propria carta, che si alternano alla guida di diverse autovetture aziendali (in alternativa si può richiedere una carta per ogni autovettura che verrà utilizzata di volta in volta dai rispettivi utilizzatori dell'autovettura);
- consente il monitoraggio da parte della direzione aziendale dei relativi costi di rifornimento del parco macchine;
- garantisce la correttezza e completezza ai fini contabili dei relativi costi, nonché la maggior praticità della registrazione, sia ai fini Iva, sia ai fini della contabilità generale, poiché si deve registrare una sola fattura;
- elimina il pagamento in contanti con la necessità di gestire gli anticipi a dipendenti/amministratori e i relativi rimborsi e conguagli.

Merita di essere sottolineato che ai fini Iva se l'autovettura è utilizzata esclusivamente ai fini aziendali l'imposta relativa ai costi e spese è interamente detraibile. L'onere della prova è a carico della cooperativa. La particolare procedura di acquisto di carburante contribuisce a supportare, insieme ad altri indispensabili elementi documentabili (coerenza dei pedaggi autostradali, dei tagliandi obbligatori con l'indicazione dei chilometri percorsi, completezza del documento mensile a carico del dipendente/amministratore utilizzatore, etc.) la pretesa aziendale circa la piena detraibilità dell'Iva.

L'ACQUISTO DI CARBURANTE MEDIANTE CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATE

L'art. 7, comma 2, lett. p) del D.L. n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, ha previsto l'esonero dall'obbligo di utilizzo della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano i rifornimenti **esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.

L'esonero dall'obbligo di utilizzo della scheda carburante è subordinato, pertanto, all'effettuazione di tutti i rifornimenti esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate.

Tuttavia si attendono chiarimenti ufficiali in merito, non essendo ancora chiaro quali siano i documenti da registrare ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'Iva. Si ricorda, infatti, che la compilazione della scheda carburante è necessaria per poter dedurre il costo e detrarre l'Iva.

L'AUTOVETTURA IN USO ANCHE PERSONALE ALL'AMMINISTRATORE: UNA POSSIBILE OPPORTUNITA'

S'illustrano di seguito le problematiche concernenti la concessione da parte della Cooperativa agli amministratori dell'auto aziendale per uso anche personale. Si tratta di una pratica assai diffusa che risulta ad oggi ancora piuttosto conveniente dal punto di vista economico-tributario, ma che comporta una serie di inderogabili adempimenti da osservarsi.

Si anticipa quelli che sono gli aspetti che verranno affrontati:

- 1) obblighi formali – delibera dell'assemblea o del Cda
- 2) tassazione del *fringe benefit* in capo all'amministratore

- 3) criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'autovettura da parte della cooperativa
- 4) criteri di deducibilità ai fini Irap dell'autovettura da parte della cooperativa
- 5) criteri di detraibilità ai fini Iva dell'autovettura da parte della cooperativa
- 6) addebito all'amministratore del valore convenzionale dell'autovettura
- 7) obbligo di segnalazione telematica all'agenzia delle entrate

Obblighi formali – delibera dell'assemblea o del cda

La concessione all'amministratore dell'autovettura per fini anche personali costituisce a tutti gli effetti un emolumento che deve essere approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa. Il compenso può essere diversificato tra Presidente e Consiglieri. Talchè può essere attribuita al Presidente e non ai Consiglieri. Se viene attribuita l'autovettura ad un consigliere deve essere attribuita anche a tutti gli altri. Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi sia un Consiglio di amministrazione e l'amministratore venga nominato amministratore Delegato può essere il consiglio di amministrazione che, essendo autorizzato a attribuire la delega e a stabilire il relativo specifico emolumento può, con delibera, attribuire anche l'uso dell'autovettura.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede della cooperativa in _____ via _____ si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1.integrazione compenso al Presidente del Cda mediante assegnazione in uso anche personale di un'auto aziendale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i seguenti membri del Cda: _____, _____, _____, nonché n. ____ soci rappresentati, in proprio o per delega, su un totale di n. ____ soci iscritti a libro soci (oppure per le società diverse dalle cooperative: il _____% del capitale sociale).

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dr. _____. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. _____ che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente illustra all'assemblea la necessità di prevedere in concessione ad uso promiscuo una autovettura aziendale in considerazione anche dei frequenti spostamenti legati all'incarico ricoperto e ad orari non sempre ordinari che rendono a volte incompatibile il parcheggio dell'autovettura presso i locali aziendali.

Prende la parola il Consigliere sig. _____, il quale propone di integrare il compenso spettante al Presidente autorizzandolo all'uso promiscuo dell'auto aziendale Modello _____, cilindrata _____, targata _____.

L'assemblea, quindi, all'unanimità dei presenti, dopo breve discussione delibera di attribuire al Presidente sig. _____ la predetta autovettura ad uso promiscuo indicando a decorrere dal giorno _____, nel prospetto paga il valore convenzionale dell'autovettura e assoggettando il medesimo alle ritenute fiscali e

previdenziali di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa lettura e approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore _____

Il Segretario

Il Presidente

L'autovettura verrà consegnata al Presidente dopo aver raccolto la firma del medesimo su una attestazione del seguente tenore.

Sig. _____

Presidente del Cda

Alla Cooperativa _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, Presidente del Cda di codesta cooperativa, patente auto _____, a seguito della delibera dell'assemblea del _____ che ha deliberato l'assegnazione anche per uso personale dell'autovettura modello _____, cilindrata _____, targa _____, prende in consegna la medesima autovettura assumendo contestualmente tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso della stessa, sollevando la cooperativa da qualunque responsabilità in relazione all'uso della stessa.

Luogo, __/__/__

Firma _____

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede della cooperativa in _____ via _____ si è riunito il CdA per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

integrazione compenso all'Amministratore Delegato (*al Presidente o al Vice Presidente*) mediante assegnazione in uso anche personale di un'auto aziendale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i seguenti membri del Cda: _____, _____, _____, e i seguenti membri del Collegio sindacale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dr. _____. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. _____ che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente ricorda ai presenti che con delibera del Cda del _____ il sig. _____ membro del CdA gli è stata conferita la specifica delega relativa a _____. Nella medesima riunione è stato attribuito a detto consigliere delegato un emolumento di € _____, lorde da trattenute fiscali e previdenziali. Tanto premesso, il Presidente illustra ai presenti la necessità di consentire al Sig. _____ l'utilizzo ad uso promiscuo una autovettura aziendale in considerazione anche dei frequenti spostamenti legati all'incarico ricoperto e ad orari non sempre ordinari che rendono a volte incompatibile il parcheggio dell'autovettura presso i locali aziendali.

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità delibera di integrare il compenso spettante all'amministratore delegato autorizzandolo all'uso promiscuo dell'auto aziendale Modello _____, cilindrata _____, targata _____, indicando a decorrere dal giorno _____, nel prospetto paga il valore convenzionale dell'autovettura e assoggettando il medesimo alle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa lettura e approvazione e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore _____

Il Segretario

Il Presidente

Sig. _____

Amministratore Delegato (Presidente, Vicepresidente, ecc...)

Alla Cooperativa _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, amministratore delegato di codesta cooperativa, patente auto _____, a seguito della delibera del CdA del _____ che ha deliberato l'assegnazione anche per uso personale dell'autovettura modello _____, cilindrata _____, targa _____, prende in consegna la medesima autovettura assumendo contestualmente tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso della stessa, sollevando la cooperativa da qualunque responsabilità in relazione all'uso della stessa.

Luogo, __/__/__

Firma _____

Ad oggi non sussistono obblighi formali di annotazione sulla carta di circolazione del mezzo assegnato in uso all'amministratore. Si ritiene opportuno segnalare che in data 17 maggio 2012 è stata trasmessa al ragioniere generale dello stato lo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestataro della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi". Il predetto

schema di DPR, attualmente alla firma del Capo dello Stato, prevede l'introduzione, nel regolamento del codice della strada, dell'articolo 247 bis il quale stabilisce che è necessario "l'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità."

Dunque, quando entrerà in vigore il suddetto regolamento si renderà necessario, laddove l'autovettura sia concessa in uso promiscuo (o esclusivo) all'amministratore, provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione dell'autovettura con l'annotazione dell'utilizzatore. Ciò in quanto, nei casi ora detti, si ha un atto scritto (la delibera dell'assemblea o del Cda che concede in uso l'auto all'amministratore).

Tassazione del fringe benefit in capo all'amministratore

L'auto concessa all'amministratore in uso promiscuo costituisce, quanto a determinazione del reddito in capo al medesimo, un compenso in natura da determinarsi in base ad un codificato importo forfetario. Vale a dire che l'importo annuale da indicare nel prospetto paga dell'amministratore è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre dell'anno precedente). Occorre quindi individuare con esattezza il modello dell'autovettura e acquisire il costo chilometrico sul sito ACI. A fine anno il costo chilometrico viene aggiornato dall'ACI e il nuovo valore è valido per tutto l'anno successivo.

Per il calcolo dei costi chilometrici (Tab. ACI): <http://www.aci.it/servizi-online---app-aci/fringe-benefit.html>.

Qualora il modello dell'autovettura utilizzata dall'amministratore non sia incluso nelle tabelle ACI, si farà riferimento al modello che più si avvicina alle caratteristiche dell'auto utilizzata (C.M. 327/1997).

Se l'uso promiscuo dell'autovettura è inferiore a 365 giorni, il valore da tariffa ACI ($15.000 \times 30\% = 4.500$ Km) va ragguaglio ai giorni di effettivo utilizzo.

Criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'autovettura da parte della cooperativa

I criteri di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono contenuti nell'articolo 164 del Tuir. Tuttavia l'articolo disciplina solo l'ipotesi di auto concessa in uso promiscuo al dipendente e non all'amministratore. Ha sopperito alla lacuna l'Agenzia delle entrate in via interpretativa, con la Circolare n. 1 del 19 gennaio 2007, laddove ha chiarito che il criterio della deduzione dei costi e delle spese relativi all'autovettura in uso promiscuo al collaboratore (nel nostro caso l'amministratore), da parte della società, è diverso rispetto all'autovettura in uso al dipendente.

Il criterio, in particolare, è il seguente:

1) i costi e le spese relativi all'autovettura sono deducibili, in primis, per un importo pari a ciò che forma reddito all'amministratore (tariffa ACI per 4.500 Km/anno)

2) i costi e spese che eccedono il punto precedente sono deducibili con le regole ordinarie (ossia per un importo pari al 40% e nel limite fiscale del costo dell'autovettura non superiore a € 18.076.

Si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il limite del 40% si riduce al 27,5%

Criteri di deducibilità ai fini Irap dell'autovettura da parte della cooperativa

Il punto è oggettivamente controverso poiché non è mai stato oggetto di chiarimenti specifici. In particolare, la quota di costi dell'autovettura corrispondente a ciò che forma reddito all'amministratore (lett. a) del paragrafo precedente) sembra pacifico che, costituendo reddito di lavoro dipendente, non sia deducibile ai fini Irap. L'eccedenza (lett. b) del paragrafo precedente), invece, sembrerebbe deducibile in base alla regola della presa diretta da bilancio, posto che tutti i costi e spese (ammortamenti, carburante, bollo, assicurazione, manutenzioni, riparazioni, etc.) sono classificati in voci rilevanti ai fini Irap.

Criteri di deducibilità ai fini Iva dell'autovettura da parte della cooperativa

L'Iva concernente i costi e spese dell'autovettura in uso promiscuo all'amministratore è deducibile per il 40% del suo ammontare. Resta quanto meno dubbia la circostanza che si possa applicare all'auto concessa in uso all'amministratore la disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 6 del decreto Iva (ancora in vigore in via transitoria in attesa della pubblicazione di un apposito provvedimento) che consente la deducibilità al 100% dell'Iva relativa all'autovettura concessa al dipendente per fini personali dietro pagamento di un idoneo corrispettivo. Ed infatti la Risoluzione DPF n. 6 del 20/02/2008 ripetendo il testo della legge fa riferimento al dipendente e non all'amministratore.

Addebito all'amministratore del valore convenzionale dell'autovettura

La Cooperativa, può addebitare all'amministratore, se così convenuto, un importo pari al valore convenzionale tariffa ACI, ossia 4.500 Km ragguagliati al periodo di utilizzo, emettendo una fattura con Iva al 21%. In questo caso avendo l'amministratore pagato il "giusto" importo per l'utilizzo privato dell'autovettura, nulla gli verrà tassato nel prospetto paga. Da precisare che se il valore a tariffa ACI è, ad esempio, di € 3.500,00, è sufficiente che la fattura della cooperativa sia pari a € 3.500 iva compresa.

La società in questo caso versa l'Iva, l'imponibile è un componente rilevante ai fini delle imposte sui redditi/Irap (Ricavi per servizi).

I costi e spese dell'autovettura sono così deducibili:

- a) fino all'importo addebitato all'amministratore sono deducibili al 100%
- b) l'eccedenza è deducibile al 40% con il limite, peraltro, degli ammortamenti calcolati su un costo non superiore a €. 18.076,00;

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il limite del 40% si riduce al 27,5%.

Obbligo di segnalazione telematica all'agenzia delle entrate

Come noto, entro il 15 ottobre prossimo, le cooperative (come tutte le società) dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate i beni aziendali che sono concessi in uso ai soci e ai loro familiari relativamente all'anno 2011. Sul punto si attendono indicazioni posto che il tracciato telematico della comunicazione (e le relative istruzioni) verranno presumibilmente modificate da un Provvedimento di cui si attende l'emanazione. Non si può escludere che, fermo restando la disciplina

fiscale sin qui delineata, permanga comunque l'obbligo di segnalare anche per gli anni a venire, le autovetture concesse in uso ai soci, ancorchè nella loro qualifica di amministratori.

Sarà nostra cura informarvi per tempo.

Conclusioni

L'assegnazione dell'autovettura in uso promiscuo all'amministratore è di fatto tanto più conveniente quanto più l'amministratore utilizza l'autovettura per fini personali, rispetto a quelli aziendali. Per non ingenerare equivoci va fatto presente che, salvo stipula di clausole diverse, l'amministratore è autorizzato ad addebitare alla cooperativa tutte le spese di carburante (sia quelle per uso aziendale, sia quelle per uso personale), documentandole in modo fiscalmente idoneo.

Tuttavia occorre segnalare che, a decorrere dal 2013, il limite di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi si riduce dall'attuale 40% al 27,5%. Nulla cambia ai fini dell'Iva e dell'Irap.

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria B93 (G.U. 30 giugno 2012, n. 151) che per il mese di **luglio 2012** prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **6,10%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **8,60% lordo (6,10% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'1,45%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **2,35%**.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 01/01/2012 al 31/01/2012	2,00%	2,90%	6,50%	9,00%
Dal 01/02/2012 al 29/02/2012	1,75%	2,65%	6,50%	9,00%
Dal 01/03/2012 al 31/03/2012	1,75%	2,65%	6,50%	9,00%
Dal 01/04/2012 al 30/04/2012	1.25%	2.15%	5.75%	8.25%
Dal 01/05/2012 al 31/05/2012	1.25%	2.15%	5.75%	8.25%
Dal 01/06/2012 al 30/06/2012	1.45%	2,35%	6,10%	8,60%
Dal 01/07/2012 al 31/07/2012	1.45%	2,35%	6,10%	8,60%

BREVI

<p>Detrazione IRPEF 55% sostituzione di pavimento</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 25.6.2012, n. 71/E</i></p>	<p>La sostituzione del pavimento c.d. "contro terra" rientra tra gli interventi che possono fruire della detrazione del 55% qualora siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal DM 11.3.2008. Sulla cessione del pavimento ("flottante") non è possibile fruire dell'aliquota IVA ridotta del 10% non potendo lo stesso essere considerato un bene finito.</p>
<p>Nuovo modello esonero limiti uso contante da parte di turisti extra-UE</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 2.7.2012</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che aggiorna il modello di comunicazione preventiva utilizzabile dai soggetti (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.) che intendono fruire del maggior limite all'uso del contante (€ 15.000) previsto per gli acquisti effettuati in Italia da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE, non residenti in Italia. Il modello contiene un nuovo campo destinato all'indicazione del c/c intestato al cedente / prestatore utilizzato per il versamento del denaro contante incassato.</p>
<p>Accertamento induttivo basato sui prezzi al pubblico</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 3.7.2012, n. 11119</i></p>	<p>Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, è legittimo l'accertamento induttivo di un maggior imponibile IVA ex art. 54, DPR n. 633/72 operato mediante applicazione al costo del venduto delle percentuali di ricarico desumibili dai prezzi praticati al pubblico.</p>
<p>Interessi di mora automatici secondo semestre 2012</p> <p><i>Comunicato MEF 13.7.2012</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 13.7.2012, n. 162 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> –8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere; –10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.
<p>Accertamento bancario sui c/c dei familiari del socio</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 20.7.2012, n. 12624</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento per utili extra-contabili effettuato dall'Ufficio, nei confronti di un socio di una società di capitali, sulla base dei dati raccolti dai c/c intestati ai familiari dello stesso, senza necessità di provare l'interposizione fittizia.</p>